



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

o P.zza IV Novembre, 5
P.Iva e Codice Fiscale 00460580244
Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818
PEC: velodastico.comune@pec.altovicentino.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 20-04-2023

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di aprile alle ore 19:00, presso la sala consiliare, si è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale PELLE' MICHELANGELO

ROSSI GIORDANO	Presente	CAMPANARO NICOLA	Presente
CERI ANTONELLA	Assente giustificata	MARTINI STEFANO	Presente
MACULAN IVAN	Presente	DALL'ALBA STEFANO	Presente
NICOLETTI FEDERICO	Presente	POLELLI MARTINA	Assente
CORTELLETTI LUIGI	Presente	CERIBELLA TERESA	Presente
CISLAGHI LUCA	Assente		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

L'Assessore al Bilancio Campanaro Nicola presenta i contenuti della presente deliberazione.

Cons. Ceribella: Si diceva che con il cambio di raccolta ci sarebbero stati una diminuzione dei costi ma così non è stato.

Campanaro: Il nostro ruolo è limitato perché possiamo intervenire limitatamente. La tariffa è elaborata dal PEF e quindi da Alto Vicentino Ambiente.

Ore 19.16 entra Cislaghi – presenti n. 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale – IUC che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Il comma 738 dell'art.1 della Legge n.160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (Imposta Unica Comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti TARI;
- I commi 641 e seguenti del citato art.1 della Legge n.147/2013, disciplinano la TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30 dicembre 2021 (c.d. "Milleproroghe") convertito nella legge 25 febbraio 2022 n.15, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022 i comuni in deroga all'art.1, comma 683 della Legge n.147/2013, possono approvare i piani



COMUNE DI VELO D'ASTICO

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità N.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n.2//DRIF/2021 del 04/11/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimento su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;



COMUNE DI VELO D'ASTICO

VISTI altresì, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/08/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 22/12/2021;

RICHIAMATO l'art.6 della citata deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTO il D.P.R.n.158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art.1, comma 651, della Legge n.147/2013 per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 30.05.2022 con la quale si è preso atto del Pef pluriennale 2022-2025;

TENUTO CONTO che nella Delibera n.363/2021, integrata dalla determina n.2/2021, ARERA ha stabilito che il Pef quadriennale deve essere obbligatoriamente revisionato ogni biennio e pertanto nell'anno 2023 non necessita di revisione a meno che non sussistano delle circostanze straordinarie;

DATO ATTO che le succitate circostanze straordinarie sono previste negli art.8.5 e 8.6 della Delibera dell'autorità n.363/2021 e nell'art.4.7 dell'Allegato alla stessa delibera che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico-finanziario;

VISTA la comunicazione di cui ns. prot. 2080/2023 con la quale l'ETC Consiglio di Bacino "Vicenza" chiedeva ai Comuni afferenti, di comunicare l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà di riaprire i PEF e la risposta del Comune di Velo d'Astico di cui prot. 2120/2023 con la quale si esprimeva la volontà di non revisionare il Pef pluriennale 2022-2025;



COMUNE DI VELO D'ASTICO

DATO ATTO della comunicazione ricevuta da Alto Vicentino Ambiente srl di cui ns. prot. n.2970 del 13.04.2023 nella quale il gestore comunica che non intende richiedere la revisione straordinaria dei PEF 2023;

TENUTO CONTO che:

- la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce pertanto costo da coprire con il gettito della tassa TARI;
- Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 248/2007, nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- Le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che secondo le risultanze del PEF Rifiuti 2022-2025 , calcolato in funzione dei costi di esercizio di raccolta e smaltimento del gestore del servizio e del Comune di Velo d'Astico, seguendo le linee previste dall'Autorità e validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza", l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 230.940,00 di cui parte variabile pari a € 107.130,00 e parte fissa pari a € 123.810,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad **€ 230.412,00**, di cui parte variabile € 107.130,00 e parte fissa € 123.282,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (contributo MIUR € 528,00);

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, come da **allegato sub. a)** con la seguente ripartizione dei costi:



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2023		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 106.022,52	€ 17.259,48
Costi Variabili	€ 92.131,80	€ 14.998,20
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 198.154,32	€ 32.257,68
Totale	€ 230.412,00	
% Ripartizione costi fissi	86,00%	14,00%
% Ripartizione costi variabili	86,00%	14,00%

RILEVATO che si è ritenuto opportuno spostare, rispetto lo scorso anno, l'1% di costi dalle utenze non domestiche alle utenze domestiche a causa della perdita di superficie nelle utenze non domestiche; mantenendo invariate le percentuali di ripartizione si otteneva un eccessivo aumento tariffario a carico delle utenze non domestiche, andando a gravare sul settore già molto compromesso dalla pandemia e dagli aumenti dei costi energetici;

DATO ATTO che con la succitata ripartizione si ottiene una più equilibrata simulazione tariffaria;

RITENUTO quindi opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 di cui allegato sub a);

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";



COMUNE DI VELO D'ASTICO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTO il DPR n.158/1999;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI

Favorevoli 6

Astenuti 3 (Cortelletti, Ceribella, Cislighi)
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 230.940,00 di cui parte variabile pari a € 107.130,00 e parte fissa pari a € 123.810,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad **€ 230.412,00**, di cui parte variabile € 107.130,00 e parte fissa € 123.282,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (contributo MIUR € 528,00);
- 3) **di approvare**, come riportato **nell'allegato sub. a)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- 4) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario e assicura la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 5) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **di dichiarare**, con separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli 6 – astenuti 3 (Cortelletti, Ceribella, Cislighi) il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 13-04-23

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 13-04-23



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ROSSI GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLE' MICHELANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 27.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLE' MICHELANGELO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 20-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLE' MICHELANGELO

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLE' MICHELANGELO
